

# Il contratto di associazione in partecipazione

Bongiovanni Gian Luca *Consulente del lavoro*

*Che cosa differenzia il contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro da un rapporto di lavoro subordinato?*

*Quali sono gli adempimenti obbligatori relativi ad un contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro?*

*Quali tutele previdenziali e assistenziali sono previste a favore di questi lavoratori?*

L'istituto dell'associazione in partecipazione ha sempre suscitato interesse tra le imprese alla continua ricerca di forme alternative di gestione dei rapporti con i collaboratori e di soluzioni per il contenimento del costo del lavoro. In particolare, quando l'apporto dell'associato è una mera prestazione di opere e servizi, l'associazione in partecipazione origina senza dubbio una riduzione del costo del lavoro. Come spesso accade, però, il fattore economico non è l'unico aspetto da prendere in considerazione ai fini di una scelta oculata e consapevole, in quanto diversi rischi possono profilarsi all'«orizzonte» dei datori di lavoro più disinvolti.

## Definizione, diritti e obblighi

Il contratto di associazione in partecipazione (disciplinato dagli artt. 2549-2554 c.c.) è il patto con cui un soggetto associante (di solito un imprenditore) attribuisce all'associato (imprenditore o non) una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari in cambio di un determinato apporto.

L'apporto deve essere strumentale all'attività dell'impresa o all'affare e può essere costituito da somme di denaro, beni mobili o immobili, crediti o prestazioni d'opera lavorativa.

Secondo la dottrina si tratta di un contratto di scambio a prestazioni sinallagmatiche cioè reciprocamente obbligatorie: l'associante, infatti, assegna una quota degli utili della sua impresa in cambio dell'apporto di opera o di capitale (o di entrambi) dell'associato.

Dalla lettura delle norme del codice civile si deduce fa-

cilmente che gli elementi essenziali dell'associazione in partecipazione sono:

- lo svolgimento di un'attività economica caratterizzata dallo scopo di lucro;
- l'apporto prestato dall'associato all'associante;
- la partecipazione agli utili attribuita dall'associante all'associato;

mentre i diritti e gli obblighi dell'associato possono essere così riassunti:

- obbligo alla prestazione dell'apporto;
- diritto all'attribuzione di parte degli utili o ricavi (elemento essenziale del contratto);
- obbligo di partecipare alle perdite nei limiti pattuiti;
- diritto di controllo e di rendiconto sull'andamento dell'impresa o dell'affare.

L'associante, inoltre, non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.

## Controllo dell'associato e rischio d'impresa

L'aspetto critico, da un punto di vista pratico, è il controllo che può essere esercitato dall'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione è stata costituita.

Infatti se da un lato all'associante compete la titolarità dell'impresa, la giurisprudenza è orientata ad ammettere la legittimità di una certa facoltà di gestione anche per l'associato, sia pur secondaria, subordinata e limitata.

In ogni caso, l'associante deve consentire all'associato di effettuare controlli e di ottenere il rendiconto dell'affare o, se la gestione si protrae, il rendiconto annuale.

Il rendiconto potrebbe anche essere un chiaro prospetto contabile (per esempio trimestrale) in cui sono evidenziati i costi e i ricavi connessi all'affare (e non necessariamente il bilancio) in cui possa verificare il corretto rapporto di partecipazione agli utili. È opportuno che l'associato, dopo la visione dei documenti, rilasci una dichiarazione di avvenuto controllo.